



CIRCOLARE N.1/2020

Procedura di valutazione relativa all'ammissibilità a finanziamento di edifici agibili ricompresi all'interno di un aggregato prevista dall'art. 15, Ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 19 - Chiarimenti.

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" ed in particolare l'art. 2 "Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari" e l'art. 3 "Uffici Speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

Visto l'art. 15, comma 1, Ordinanza del Commissario Straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e successive modifiche: *"In presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3 può procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge e presentazione di unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l'aggregato ... omissis"*;

Visto l'art. 15, comma 2, Ordinanza del Commissario Straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e successive modifiche: *"La disposizione del comma 1 si applica anche nel caso che una o più unità strutturali dell'aggregato sia classificata con livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell'aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l'utilizzo degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell'aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono."*;

Visto l'art. 15, comma 4, Ordinanza del Commissario Straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e successive modifiche: *"Qualora l'aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella dell'aggregato stesso, l'ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dall'ufficio speciale a condizione che venga dimostrato che il coinvolgimento dell'edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 2 per l'intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1."*;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2016 che definisce i livelli di sicurezza minimi e massimi per i quali sono ammissibili i contributi post sisma 2016;

Viste le definizioni di cui all'art. 3, Ordinanza del Commissario Straordinario 7 aprile 2017, n. 19 che si adottano ai fini del presente chiarimento;



Visto che gli Uffici speciali sono chiamati ad autorizzare preventivamente l'ammissibilità a finanziamento "dell'edificio agibile" in aggregato per la fattispecie richiamata dall'art. 15, comma 4, Ordinanza del Commissario Straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e successive modifiche;

Ritenuto di valutare, ai fini del raggiungimento dei livelli di sicurezza indicati nel citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2016, gli effetti negativi che "l'edificio agibile" può indurre sulla rimanente parte dell'aggregato in ragione delle vulnerabilità sismiche rilevate e delle possibili interazioni dovute a fenomeni di martellamento;

Ritenuto che le vulnerabilità sismiche possono essere rilevate sulla base dell'Ordinanza 7 aprile 2017, n. 19 e successive modifiche che, nei suoi allegati, elenca le principali carenze costruttive, la loro gravità e il modello di correlazione che consente la valutazione complessiva del grado di vulnerabilità dell'intero edificio;

Ritenuto che le possibili interazioni dovute a fenomeni di martellamento con gli edifici adiacenti possono essere valutate in base ai criteri indicati al paragrafo 7.2.1 delle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018: *"La distanza tra costruzioni contigue deve essere tale da evitare fenomeni di martellamento e comunque non può essere inferiore alla somma degli spostamenti massimi determinati per lo SLV, calcolati per ciascuna costruzione secondo il § 7.3.3 (analisi lineare) o il § 7.3.4 (analisi non lineare) e tenendo conto, laddove significativo, dello spostamento relativo delle fondazioni delle due costruzioni contigue, secondo quanto indicato ai §§ 3.2.4.1, 3.2.4.2 e 7.3.5; La distanza tra due punti di costruzioni che si fronteggiano non potrà in ogni caso essere inferiore a 1/100 della quota dei punti considerati, misurata dallo spicco della fondazione o dalla sommità della struttura scatolare rigida di cui al § 7.2.1, moltiplicata per 2 ag $S/g \leq 1$. Qualora non si possano eseguire calcoli specifici, lo spostamento massimo di una costruzione non isolata alla base può essere stimato in 1/100 della sua altezza, misurata come sopra, moltiplicata per ag S/g ; in questo caso, la distanza tra costruzioni contigue non potrà essere inferiore alla somma degli spostamenti massimi di ciascuna di esse ... omissis"*;

Ritenuto che, preliminarmente alle stime analitiche richieste in fase progettuale per la determinazione dei livelli di sicurezza pre e post intervento, i criteri basati su metodi semplificati richiamati consentono di stabilire se "il coinvolgimento dell'edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 2 per l'intero aggregato" compatibilmente con il ruolo dell'Ufficio speciale che è chiamato ad autorizzarne preventivamente l'ammissibilità a finanziamento per quanto previsto dall'art. 15, comma 4, Ordinanza del Commissario Straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e successive modifiche;



il Direttore dell'Ufficio speciale post sisma 2016 della Regione Abruzzo fornisce i seguenti chiarimenti:

1. Un edificio in aggregato, a cui è stato attribuito un esito di agibilità (esito "A"), é ammesso a finanziamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, Ordinanza del Commissario Straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e successive modifiche qualora rientri in almeno una delle seguenti casistiche:
 - a. abbia un grado di vulnerabilità significativo o alto secondo i criteri dati dall'Ordinanza 7 aprile 2017, n. 19, ovvero
 - b. sia costituito da una struttura a telaio in calcestruzzo armato o in acciaio e sia realizzato a contatto con la porzione rimanente dell'aggregato, ovvero sia dotato di un giunto la cui ampiezza è insufficiente;
2. L'ampiezza del giunto è considerata insufficiente se minore a quella valutata secondo i criteri indicati al paragrafo 7.2.1 delle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 in funzione del valore di accelerazione di picco su suolo rigido a_g di riferimento richiamato al punto 1 assunto pari al valore minimo dell'intervallo definito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2016;
3. E' fatta salva la possibilità di valutare se *"il coinvolgimento dell'edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza ... omissis ... per l'intero aggregato"*, di cui all'art. 15, comma 4, Ordinanza del Commissario Straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e successive modifiche, avvalendosi dei modelli di analisi previsti dalle Norme tecniche delle costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018;
4. Nell'ambito di applicazione dell'art. 15, Ordinanza del Commissario Straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e successive modifiche, gli edifici privi di esito sono equiparati ad edifici agibili (esito "A").

Il Direttore dell'Ufficio speciale
Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo
Dott. Vincenzo RIVERA
(documento firmato digitalmente)